

ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO DI UNO STRANIERO A FINI DI SOGGIORNO TURISTICO (artt. 4 e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Cauzione Ingresso Stranieri per soggiorno turistico**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia Cauzione Ingresso Stranieri per soggiorno turistico", è una polizza fideiussoria a garanzia delle prestazioni previste per l'ingresso in Italia di uno straniero – inteso come tale il cittadino di Stati non appartenenti all'area Schengen – a fini di soggiorno turistico.

Si tratta di un'assicurazione che viene stipulata da chi invita/ospita il cittadino straniero e che garantisce per lui il sostentamento economico per il periodo di soggiorno.



Che cosa è assicurato?

- ✓ "Helvetia Cauzione Ingresso Stranieri per soggiorno turistico" è la polizza fideiussoria che garantisce che il cittadino straniero abbia i mezzi di sostentamento per soggiornare in Italia.

Nel caso in cui questi mezzi, messi a disposizione da te Contraente che risiedi in Italia, dovessero venire a mancare, la Compagnia fa' da garante e fornisce il denaro necessario per il sostentamento del cittadino straniero assicurato.

- ✓ La Compagnia garantisce al cittadino straniero (Beneficiario), con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", il pagamento di quanto dovuto nel caso in cui te Contraente risulti inadempiente rispetto agli impegni assunti, cioè garantire i mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel paese di provenienza.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati gli inadempimenti verificatisi in periodi diversi rispetto al periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia è prestata previa preventiva escussione del Contraente da parte del Beneficiario.
- ! La garanzia, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede limitazioni, esclusioni o condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia vale per il periodo di soggiorno in Italia del Beneficiario.



Che obblighi ho?

La garanzia è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente.

In caso di tuo inadempimento, il Beneficiario deve inviare- lettera motivata a te Contraente contenente una richiesta a versare la somma dovuta entro il termine di 15 giorni; la lettera deve essere trasmessa anche alla Compagnia.

Trascorso inutilmente questo termine, il Beneficiario, per attivare la garanzia, deve inviare alla Compagnia una comunicazione scritta circa il mancato pagamento della somma dovuta e la copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente.

Il Contraente deve inoltre rimborsare, a richiesta della Compagnia, tutte le somme dalla stessa versate al Beneficiario per la garanzia.

La polizza, considerata la particolare natura fideiussoria, prevede l'azione di surroga e rivalsa* nei confronti del Contraente/Assicurato in caso di pagamento della prestazione.

*Per surroga si intende il subentro del fideiussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore nei confronti del debitore (il Contraente).

Per rivalsa (o regresso) si intende il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti del beneficiario.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto, in misura unica e per tutto il periodo di assicurazione.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

La garanzia a favore del Beneficiario ha validità dalla data del rilascio per un periodo di quattordici mesi e copre esclusivamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario. La garanzia cessa automaticamente decorso questo termine di validità. La garanzia cessa inoltre immediatamente qualora il Beneficiario non ottenga l'autorizzazione all'ingresso in Italia.



Come posso disdire la polizza?

Non è possibile disdire la polizza prima della scadenza.

Assicurazione fidejussoria a garanzia delle prestazioni previste per il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso di uno straniero a fini di soggiorno turistico (artt. 4 e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia Cauzione Ingresso stranieri per soggiorno turistico

Data ultimo aggiornamento: 01 Luglio 2020
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 180.658.387 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 85.586.587 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2019 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2019/presentation-fcr-2019.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa.

✓ **CAUZIONE A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO DI UNO STRANIERO PER SOGGIORNO TURISTICO (ARTT. 4 e 5 D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286)**

La Società garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente nel caso che questi risulti inadempiente agli impegni assunti previsti dal "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.

Gestione da parte di altre imprese: non prevista.

Prescrizione: la polizza fidejussoria rappresenta contratto misto ove prevalgono gli elementi caratteristici della fidejussione regolati dall'art. 1936 e seguenti del Codice Civile. Il contratto non è soggetto a prescrizione ordinaria.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazione del rischio e/o conclusione del contratto di Assicurazione potrebbero comportare la liberazione della garanzia od il pretendere dalla stessa e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza.

Obblighi dell'impresa

La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della lettera motivata. In caso di opposizione proposta dal Contraente, la Società provvederà al pagamento entro il termine di 15 giorni dal passato in giudicato della sentenza che riconosce infondata la stessa opposizione.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p>
Rimborso	<p>Non sono previste ipotesi particolari di rimborso del premio.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La garanzia prestata ha validità dalla data di rilascio per un periodo di quattordici mesi.</p> <p>La polizza non è soggetta a tacito rinnovo e, pertanto, decorso suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.</p> <p>La garanzia cessa immediatamente ad ogni effetto qualora il Beneficiario non ottenga l'autorizzazione all'ingresso in Italia.</p>
Sospensione	<p>Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contratto non prevede alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.</p>
Risoluzione	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da privati o aziende che invitano/ospitano il cittadino straniero e che garantiscono per lui il sostentamento economico durante il periodo di soggiorno, a garanzia degli obblighi previsti per l'ingresso in Italia di uno straniero.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 18,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

**Assicurazione fidejussoria a garanzia delle
prestazioni previste per il rilascio
dell'autorizzazione all'ingresso di uno straniero
a fini di soggiorno turistico
(Artt. 4 e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**

**Helvetia Cauzione Ingresso stranieri per soggiorno
turistico**

Condizioni di Assicurazione

Mod. H406
Ed. 01/2019

Per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

INDICE

GLOSSARIO	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	2
<i>RAPPORTI TRA SOCIETÀ E BENEFICIARIO</i>	<i>2</i>
<i>RAPPORTI TRA SOCIETÀ E CONTRAENTE.....</i>	<i>2</i>

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nelle Condizioni di Assicurazione con il significato loro attribuito dalla Società.

Beneficiario: il soggetto che eroga il mutuo al Contraente nonché beneficiario della Polizza Fidejussoria ovvero soggetto a cui spetta la prestazione garantita.

Contraente: è la persona fisica che ha contratto il Mutuo/Finanziamento, che sottoscrive la Polizza ed è obbligata alla prestazione in essa contenuta a favore dell'Istituto finanziatore.

Chiamata in garanzia: atto con il quale il beneficiario chiede alla Società il pagamento di quanto dovuto a termine di polizza.

Coobbligati: persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto apposita dichiarazione impegnandosi solidalmente con il contraente ed a favore della Società per la soddisfazione dell'azione di Regresso o Surroga spettante alla Società medesima.

Escussione: la chiamata in garanzia della Società da parte del Beneficiario.

Fidejussore: è la Società, che è obbligata ad assolvere l'impegno del Contraente in caso di inadempienza di quest'ultimo.

Fidejussione: la Polizza fideiussoria o Polizza.

Importo massimo complessivo garantito: la somma massima che la Società sarà tenuta a corrispondere al beneficiario nel caso il cui il Contraente si sia reso inadempiente ai suoi obblighi garantiti in Polizza, nei confronti del Beneficiario stesso.

Polizza: il documento che comprova l'esistenza del contratto fideiussorio.

Premio: la somma che il Contraente paga a fronte della Polizza rilasciata.

Rivalsa o regresso: il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti dell'istituto finanziatore.

Società: l'impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Surrogazione: il subentro del fideiussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore (Beneficiario) nei confronti del debitore (il Contraente).

T.U.: il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI TRA SOCIETÀ E BENEFICIARIO

Art.1 - Oggetto della garanzia

La Società garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), del T.U., ed in concreto indicato in premessa (vedi casella barrata) e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, fermi i limiti indicati in premessa (vedi casella barrata), **il pagamento di quanto dovuto dal Contraente nel caso che questi risulti inadempiente**, agli impegni assunti ai sensi dell'art. 4 comma 3, del T.U.

Art. 2 - Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza a favore del Beneficiario ha **validità dalla data del rilascio per un periodo di quattordici mesi** e copre esclusivamente gli inadempimenti verificatesi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario, come indicato in premessa.

Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto qualora il Beneficiario non ottenga l'autorizzazione all'ingresso in Italia.

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2 del Codice Civile **la presente garanzia è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente.**

In caso d'inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all'art. 2, **il Beneficiario - con lettera motivata inviata anche alla Società - inviterà il Contraente a versargli la somma dovuta entro il termine di 15 giorni.**

Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario, per attivare la garanzia, invierà alla Società comunicazione scritta circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente.

La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta ai sensi della presente garanzia, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il Contraente abbia proposto opposizione, nel qual caso la Società provvederà al suddetto versamento entro il termine di 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce infondata l'opposizione stessa.

Restano salve le azioni di Legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultino parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 4 - Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 6 - Foro competente

Il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

RAPPORTI TRA SOCIETÀ E CONTRAENTE

Art. 7 - Premio

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione.

In caso di minor durata il premio versato resta acquisito alla Società.

Art. 8 - Pagamento - Regresso

La Società provvederà al versamento della somma eventualmente dovuta al Beneficiario dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta della Società tutte le somme da questa versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) **con espressa rinuncia ad ogni eccezione** ed in particolare quelle previste dall' art. 1952 Codice Civile. Gli interessi di cui al D. Lgs. n° 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9 - Rivalsa alle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Deposito cautelativo

Ad integrazione di quanto previsto dell'art. 1953 del Codice Civile, la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalla garanzia o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale o, a scelta della Società, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia sulla presente polizza o su altre polizze fidejussorie stipulate dal Contraente con la Società;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a carico del contraente ed ogni altra ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione o trasformazione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di inadempimento o ritardo agli obblighi di cui al rapporto garantito escluse le cause di forza maggiore;
- e) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con la Società;
- f) dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazione del Rischio e/o conclusione del Contratto di Assicurazione, fatte salve le norme generali.

In mancanza della suddetta liberazione il Contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fino a che permangono per la Società gli obblighi della presente polizza, la Società restituirà al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali.

La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi del contratto garantito, per effettuare il pagamento delle somme dovute al beneficiario senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

La mancata costituzione del detto pegno non potrà in nessun caso essere opposta all'Ente Garantito.

Art. 11 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 13 - Foro competente

Tutte le controversie fra la Società ed il Contraente relative alla presente polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza del convenuto ovvero quello del luogo ove ha la sede la Direzione della Società o del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 - Mancata accettazione della polizza

La Società ha predisposto la polizza sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto prima del suo deposito a controllarne la completezza e conformità ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere alla Società le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico della Società.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 – 5351461

www.helvetia.it – PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031